



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A
PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO UNA
TANTUM (ART. 29, COMMA 19, LEGGE N. 240/2010)**

Emanato con D.R. n. 598 del 29 settembre 2015



Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo una tantum (art. 29, comma 19, legge n. 240/2010)

INDICE

Art. 1 - Distribuzione delle risorse e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Elenchi degli aventi diritto ed esclusioni.....	2
Art. 3 - Bando e domanda di partecipazione.....	2
Art. 4 - Requisiti minimi di accesso alla procedura per l'attribuzione dell'incentivo	2
Art. 5 - Procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione dell'incentivo	3
Art. 6 - Graduatorie e approvazione degli atti della procedura	5
Art. 7 - Entrata in vigore	5

Art. 1 - Distribuzione delle risorse e ambito di applicazione

1. Le risorse stanziare nel bilancio d'Ateneo secondo la quantificazione operata dal MIUR sono distribuite con Decreto Rettorale in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili in ciascun anno per ruolo e per fascia (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato).
2. L'incentivo è attribuito su domanda dell'interessato, secondo criteri di merito accademico e scientifico ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, a prescindere dallo svolgimento di un effettivo servizio nel triennio di riferimento qualora il rapporto d'impiego sia sospeso per le cause legittime e tutelate dall'ordinamento.
3. Il beneficio economico sarà attribuito secondo l'ordine delle graduatorie distinte per ruolo e per fascia, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Qualora i soggetti collocati utilmente in graduatoria siano inferiori alla soglia del 50% per l'anno 2011 e alla soglia del 60% per gli anni 2012 e 2013, il Senato Accademico provvederà alla rideterminazione delle risorse attribuite a ciascun ruolo in relazione a ciascun anno, al fine di assicurare, a tutti i soggetti ammessi alla procedura e collocati in graduatoria, un incentivo di pari ammontare.
4. L'incentivo è erogato *una tantum* e in unica soluzione, a titolo di trattamento economico accessorio, in relazione all'anno di competenza.

Art. 2 - Elenchi degli aventi diritto ed esclusioni

1. Possono partecipare alla procedura per l'attribuzione dell'incentivo ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.i. n. 314/2011 e artt. 2-3, d.i. n. 665/2013 i professori e i ricercatori che avrebbero maturato nell'anno di riferimento la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti in base gli artt. 36 e 38 d.p.r. n. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010.
2. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e della pubblicazione è data comunicazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale a tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data di pubblicazione degli elenchi. Coloro che non risultano inseriti negli elenchi provvisori possono presentare reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione e il Rettore decide nei successivi 15 giorni. Decorsi 30 giorni dalla data di prima pubblicazione, si procede alla pubblicazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto.
3. Sono esclusi dalla procedura per l'attribuzione dell'incentivo i componenti in carica del Senato Accademico alla data di pubblicazione degli elenchi.

Art. 3 - Bando e domanda di partecipazione

1. L'Ateneo procede all'emanazione di appositi bandi distinti per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il bando dovrà specificare i requisiti di ammissibilità stabiliti dai dd.ii. n. 314 del 21/07/2011 e n. 665 del 26/07/2013 e i criteri di valutazione di merito accademico e scientifico previsti ai sensi del presente regolamento.
2. Gli aventi diritto che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente la procedura prevista dai relativi bandi.

Art. 4 - Requisiti minimi di accesso alla procedura per l'attribuzione dell'incentivo

1. Nella prima fase del procedimento di attribuzione dell'incentivo, il Senato Accademico verifica il possesso da parte di coloro che hanno presentato domanda dei seguenti requisiti minimi:



Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo una tantum (art. 29, comma 19, legge n. 240/2010)

- a) essere in regime di tempo pieno alla data di maturazione della progressione biennale dello stipendio per classi e scatti;
- b) aver adempiuto i compiti previsti per i docenti e i ricercatori nella VQR 2004-2010;
- c) aver compilato, non in solo stato di bozza, i registri delle lezioni relativi a tutti gli anni accademici di riferimento e per tutti i corsi assegnati nel periodo;
- d) aver svolto nel triennio di riferimento almeno n. 300 ore di didattica nei corsi di laurea triennale, specialistica o magistrale, a ciclo unico e avere ottenuto, per almeno uno degli anni del triennio di riferimento, tutte le valutazioni dell'attività didattica sopra il primo quartile, così come disciplinato dal successivo articolo 5 comma 4.

Il possesso del requisito relativo al punto d) è riferito solo ai professori associati e ordinari.

Qualora l'appartenenza al ruolo dei professori abbia avuto una durata inferiore al triennio, il possesso di tale requisito dovrà essere considerato in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività didattica.

2. Il triennio di riferimento per l'accertamento dei criteri minimi di accesso e dei criteri di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento è computato nei seguenti termini:
 - 01.01.2009 - 31.12.2011 per coloro che avrebbero maturato lo scatto nell'anno 2011; relativamente allo svolgimento dell'attività didattica il triennio di riferimento è costituito dagli anni accademici 2008/09, 2009/10; 2010/11;
 - 01.01.2010 - 31.12.2012 per coloro che avrebbero maturato lo scatto nell'anno 2012; relativamente allo svolgimento dell'attività didattica il triennio di riferimento è costituito dagli anni accademici 2009/10, 2010/11; 2011/12;
 - 01.01.2011 - 31.12.2013 per coloro che avrebbero maturato lo scatto nel 2013; relativamente allo svolgimento dell'attività didattica il triennio di riferimento è costituito dagli anni accademici 2010/11, 2011/12; 2012/13.
3. Il Senato Accademico procede alla rideterminazione in misura proporzionale del requisito minimo relativo all'attività didattica, tenuto conto dei periodi di congedo, aspettativa, cause di sospensione dal servizio tutelate dall'ordinamento comunque superiori a 90 giorni, nonché dei periodi di riduzione autorizzata del carico didattico.
4. Qualora il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1 del presente articolo risulti inferiore o pari alla soglia percentuale prevista dai dd.ii. n. 314 del 21/07/2011 e n. 665 del 26/07/2013, la procedura per l'attribuzione dell'incentivo s'intende conclusa in relazione allo specifico ruolo o fascia e si procede ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
5. Qualora il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1 del presente articolo risulti superiore alla soglia percentuale prevista dai dd.ii. n. 314 del 21/07/2011 e n. 665 del 26/07/2013, la procedura per l'attribuzione dell'incentivo prosegue con le modalità previste dal successivo art. 5. Del passaggio alla successiva fase di valutazione viene data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul portale di Ateneo.

Art. 5 - Procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione dell'incentivo

1. I professori e i ricercatori in possesso dei requisiti minimi di accesso alla procedura come specificati dall'art. 4 del presente regolamento, sono ammessi alla valutazione per l'attribuzione dell'incentivo.
2. Ai fini della valutazione comparativa, il Senato Accademico dispone di 100 punti complessivi per ciascun partecipante alla procedura, così ripartiti:
 - a) per i Professori ordinari e associati:
 - 40 punti riferiti all'attività di ricerca;
 - 40 punti riferiti all'attività didattica;
 - 20 punti riferiti all'attività organizzativa e gestionale;
 - b) per i Ricercatori:
 - 50 punti riferiti all'attività di ricerca;
 - 40 punti riferiti all'attività didattica;
 - 10 punti riferiti all'attività organizzativa e gestionale.
3. Per la valutazione dell'attività di ricerca nel triennio di riferimento, si terrà conto dei seguenti criteri distinti per ruolo.

Sarà valutata la produzione scientifica facendo riferimento al numero medio di pubblicazioni rilevate per il campione nazionale nell'esercizio interno di valutazione della produzione scientifica condotto dal Senato Accademico con riferimento al periodo 2009-2012. Il valori medi di riferimento sono riportati nella tabella che segue:



Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo una tantum (art. 29, comma 19, legge n. 240/2010)

Ambito	Classe A N. medio pubblicazioni	Classe A+B N. medio pubblicazioni
Ambito 1 - Matematica	3,8333	7,0667
Ambito 2 - Scienze fisiche	16,2373	17,5085
Ambito 3 - Scienze informatiche e ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni	1,8519	2,6481
Ambito 4 - Ingegneria ambientale e Ingegneria civile e strutturale	5,3396	7,7170
Ambito 5 - Architettura	0,9655	2,3621
Ambito 6 - Scienze biologiche	5,8065	11,4677
Ambito 7 - Ingegneria meccanica	4,8448	10,9138
Ambito 8 - Ingegneria dei materiali e scienze chimiche	11,1818	12,4909
Ambito 9 - Scienza dell'antichità, filologiche letterarie e storico artistiche	3,9649	9,1404
Ambito 10 - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche	4,2222	11,1270
Ambito 11 - Scienze psicologiche e mediche	9,9623	10,3774
Ambito 12 - Scienze giuridiche	8,1364	9,4848
Ambito 13 - Scienze economiche, statistiche ed economia e agraria e scienze economico-aziendali	2,3750	6,1094
Ambito 14 - Scienze politiche e sociali	1,8214	9,0536

Professori ordinari e associati:

numero di pubblicazioni di classe A superiore alla media e numero di pubblicazioni di classe A+B:

- superiore di 2 volte rispetto alla media punti 40
- superiore di 1.5 volte rispetto alla media punti 30
- superiore alla media punti 20

Ricercatori:

numero di pubblicazioni di classe A superiore alla media e numero di pubblicazioni di classe A+B:

- superiore di 2 volte rispetto alla media punti 50
- superiore di 1.5 volte rispetto alla media punti 40
- superiore alla media punti 30

4. Per la valutazione dell'attività didattica nel triennio di riferimento, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) Sino al punteggio massimo di 15 punti, per i docenti di entrambe le fasce e i ricercatori sarà valutata, nel triennio di riferimento, l'attività di relatore di tesi di laurea o di dottorato secondo i seguenti criteri:

- per ogni tesi di laurea triennale punti 0,2
- per ogni tesi di laurea specialistica o magistrale, punti 0,4
- per ogni tesi di dottorato punti 2,5

b) ai fini dell'attribuzione dei rimanenti 25 punti riferiti all'attività didattica, per i docenti di entrambe le fasce e i ricercatori, si valuterà il risultato ottenuto dal candidato nella valutazione della qualità della didattica (Opinione degli Studenti sulla didattica). In particolare, laddove disponibile, si valuterà la posizione di ciascuna delle attività didattiche svolte dal candidato rispetto all'offerta del Dipartimento presso cui è erogata l'attività didattica stessa relativamente al valore medio delle risposte date alla domanda D12 del questionario: "è complessivamente soddisfatto di come è stato svolto l'insegnamento?". Per gli anni antecedenti l'istituzione degli attuali dipartimenti, la distribuzione è quella della facoltà di riferimento del corso di laurea. L'attribuzione del punteggio seguirà il seguente criterio:

- superamento, almeno tre volte nel triennio, del terzo quartile della distribuzione punti 25
- superamento, almeno due volte nel triennio, del terzo quartile della distribuzione punti 13
- superamento, una volta nel triennio, del terzo quartile della distribuzione punti 7



Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo una tantum (art. 29, comma 19, legge n. 240/2010)

Qualora non rilevata nei tre anni cui si riferisce il presente regolamento, la domanda D12 sarà sostituita con la domanda D8 ("Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?") e l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata secondo i criteri già indicati.

5. Per la valutazione dell'attività organizzativa e gestionale svolta nel triennio di riferimento, il Senato Accademico terrà conto delle seguenti attività con attribuzione del relativo punteggio distinto per ruolo. È ammesso il cumulo dei punteggi per singola voce e per singolo anno o frazioni di anno non inferiori a 6 mesi, sino al punteggio massimo distinto per ruolo in relazione a tale attività.

Attività	PO/PA	RIC
Presidente/Coordinatore CdS	4	4
Titolare di deleghe rettorali non retribuite	3	3
Direttore di Scuola di Specializzazione per le professioni legali	5	
Coordinatore di dottorato	5	
Altri incarichi	fino a 3	fino a 5

Art. 6 - Graduatorie e approvazione degli atti della procedura

1. Fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 4 comma 4 del presente regolamento, la procedura di valutazione per l'attribuzione dell'incentivo si conclude con la formazione di graduatorie distinte per ruolo e per fascia.
2. Per ciascun partecipante alla procedura sarà calcolato il punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza in graduatoria al soggetto con minore anzianità nel ruolo e, nel caso di ulteriore parità, al soggetto anagraficamente più giovane.
3. Il Rettore approva gli atti della procedura con proprio decreto entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di valutazione e dispone l'attribuzione dell'incentivo a favore dei professori e dei ricercatori collocati in graduatoria fino a concorrenza del limite stabilito ai sensi dell'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle previsioni del bando della procedura emanato con decreto rettorale.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale.